

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Arcani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis* promossa da:

**CORRENTISTA**

*ATTORE/I*

Contro

**BANCA**

*CONVENUTO/I*

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9 luglio 2015.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La ricorrente correntista ha convenuto in giudizio la banca affermando di avere accesso nell'ottobre 1991 in seguito a cessione d'azienda, un contratto di conto anticipi n. *omissis*, estinto nel settembre 2007.

Lamenta che la convenuta, oltre a non trasmettere, come da richiesta della cliente, copia del contratto relativo al conto anticipi, ma solo "*intestazione del conto*", abbia applicato al rapporto contrattuale condizioni usurarie ed interessi anatocistici.

Chiede quindi accertarsi la nullità/ annullabilità/invalidità o inefficacia delle clausole contenute nel c/c; dichiararsi l'inadempimento della convenuta degli obblighi di legge e di quelli di cui ai rapporti bancari in oggetto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate per euro 12.835,48.

Costituitasi in giudizio la convenuta ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando come la cessione d'azienda abbia investito i rapporti in essere a quella data, ovvero nel 2003 (precisando peraltro che la cessione sia avvenuta da una Banca ad un'altra e non alla odierna convenuta); sostiene, quindi, che per la azione di ripetizione di indebitto, pertanto, non è legittimata passivamente la convenuta, anche perché l'obbligazione di restituzione di indebitto nasce solo con l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebitto: trattasi quindi di una obbligazione che al momento della cessione d'azienda non era ancora sorta.

Alla stessa conclusione, sostiene la convenuta, si perviene considerandosi che al rapporto in esame si applica il disposto dell'art.2560 co.2 c.c. richiamato espressamente dal contratto, secondo il quale dei debiti aziendali

risponde il cessionario solo se risultanti dai libri contabili, laddove il debito azionato in questa sede non poteva risultare nei libri contabili.

Nel merito contesta la domanda avversaria come indeterminata ed comunque infondata.

Rileva, in particolare, che essendo la domanda promossa azione di ripetizione di indebito, grava sulla parte che la propone, ovvero sul ricorrente dar prova dei pagamenti dei quali chiede la restituzione, prova che nel caso di specie difetta. In ogni caso rileva la correttezza delle condizioni applicate al rapporto; infine eccipe la prescrizione delle rimesse aventi carattere solutorio.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla BANCA è infondata.

Occorre, intanto, chiarire che cessionario del contratto concluso tra una Banca e l'altra, acquisita da una società e fusa in quest'ultima nel 2012.

Il fatto che solo i rapporti di credito/debito in essere al momento della cessione siano oggetto di trasferimento al cessionario, non vale a escludere la legittimazione della BANCA per questa causa: il credito restitutorio qui vantato dalla parte attrice trae, infatti, origine da un contratto già in essere al momento della cessione.

Il fatto, poi, che il credito restitutorio azionato non rientri tra i debiti menzionati nei libri contabili al momento della cessione non è argomento decisivo: come correttamente evidenziato dalla parte attrice il disposto dell'art.2560 c.c.co.2 si riferisce solo ai debiti pregressi e già esistenti al momento della cessione e non a quelli come quello in esame che sono sorti successivamente, pur se sulla base di un contratto già esistente al momento della cessione.

Nel merito la domanda è infondata.

Ed invero nell'ipotesi in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari incombe sul correntista, attore ai sensi dell'art.2697 c.c. l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che solo la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici.

Grava, pertanto, sul correntista attore l'onere di allegare e provare il contratto.

L'attrice ha chiesto l'esibizione in giudizio ex art.210 c.p.c. del contratto n. omissis, dolendosi dell'inerzia della banca debitamente sollecitata ad esibirlo.

Sul punto si ricorda che l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. è uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità esplorative: l'istanza in particolare non può essere accolta quando abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, ovvero documenti che la parte avrebbe potuto acquisire.

Come noto l'art.119 co.4 TUB sancisce il diritto del correntista di ottenere a proprie spese la consegna della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.

Il correntista che non produca in giudizio la documentazione contabile a sostegno della domanda, deve dimostrare di aver inoltrato alla banca la relativa domanda.

Nel caso di specie, in effetti, il correntista produce richiesta di trasmissione di copia del contratto, cui la banca risponde con l'invio di un documento incompleto. Sotto tale profilo la pretesa del correntista all'esibizione del documento contrattuale potrebbe apparire meritevole di accoglimento.

Nondimeno, nel caso di specie, essa non può trovare accoglimento, posto che una simile richiesta risulta esplorativa rispetto alla domanda attorea qui formulata.

Nel ricorso introduttivo, infatti, la parte ricorrente lamenta che al contratto siano state applicati interessi usurari e che sia stata violata la disciplina dell'anatocismo. Richiama poi la disciplina normativa in materia, soffermandosi anche sulla normazione in tema di CMS e rinvia alla perizia di parte ed ai crediti restitutori che essa evidenzia.

Orbene, a parte la genericità di tale rinvio, deve constatarsi che anche dalla lettura della perizia di parte non emergano elementi idonei a far luce sulle contestate violazioni, ma solo la proposizione di conteggi secondo formule alternative.

La ricorrente e la perizia cui si affida avrebbero dovuto evidenziare quanto all'anatocismo esattamente quali sono i periodi e gli importi per i quali è avvenuta la indebita capitalizzazione e per quanto riguarda l'usura i trimestri specifici nei quali il tasso soglia risulterebbe superato.

In difetto di allegazione puntuale, anche la richiesta di produzione in giudizio del contratto si rivela non meritevole di accoglimento perché non idonea a sostenere gli assunti attore, ab origine carenti.

In difetto di specifica allegazione, la richiesta di produzione del contratto risulta esplorativa, non avendo la parte ricorrente esplicitato precisamente nell'atto introduttivo in quali termini e rispetto a quali doglianze il contratto del quale invoca la produzione debba o possa sostenere i propri argomenti difensivi.

Analoga considerazione deve compiersi con riguardo alla richiesta di CTU contabile, cui può darsi corso quando la prospettazione iniziale delle parti è sufficientemente precisa e tale da richiedere solo una verifica tecnica in grado di superare i contrasti tra le parti, rispetto ad un *thema decidendum* già compiutamente individuato.

La domanda va quindi respinta.

Risulta quindi assorbita la eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

La natura interpretativa delle questioni affrontate comporta la compensazione delle spese di lite.

Sussistono i presupposti per la applicazione della previsione di cui al quinto comma dell'art.8 del d.lgs. 28/2010 a carico della società che non ha partecipato, senza addurre alcun giustificato motivo, come si deduce dal doc.7 attoreo, al procedimento di mediazione.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione respinta

*Sentenza, Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani, 30.10.2015, n. 927*

**[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)**

- rigetta la domanda del correntista;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- condanna in applicazione dell'art.8 co.5 d. lgsl 28/2010, la banca al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio

Ferrara, 29/10/2015

Il giudice  
Caterina Arcani

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS